



COMUNE DI ALPIGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ai Titolari e Gestori di
Pubblici Esercizi
c/o Loro Sedi

OGGETTO: Sicurezza antincendio e di pubblica incolumità nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento – Richiami normativi e indirizzi operativi.

Gentile Titolare,

alla luce dei recenti richiami del Ministero dell'Interno e delle Prefetture, nonché delle indicazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, questa Amministrazione ritiene necessario richiamare l'attenzione dei titolari dei pubblici esercizi e dei locali di intrattenimento sui principali obblighi in materia di sicurezza, con particolare riferimento:

- alla prevenzione incendi;
- alla gestione delle emergenze;
- al rispetto della normativa per i locali di pubblico spettacolo e intrattenimento.

La presente circolare ha carattere informativo e di indirizzo, fermo restando l'obbligo di ciascun gestore di conoscere e rispettare integralmente la normativa vigente.

1. Distinzione tra bar/ristoranti e locali di pubblico spettacolo

Secondo la circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco:

- bar e ristoranti, in via generale, non rientrano tra le attività soggette al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (prevenzione incendi), in quanto non espressamente elencati nell'Allegato I del decreto;
- restano tuttavia soggette agli adempimenti del D.P.R. 151/2011 le eventuali attività a servizio (ad es. impianti di produzione calore > 116 kW) e le altre attività soggette presenti nell'edificio.

Sono invece da considerarsi locali di pubblico spettacolo e trattenimento (discoteche, sale da ballo, locali con intrattenimento prevalente, ecc.) quelli in cui l'attività principale è l'intrattenimento del pubblico, con elevato affollamento e permanenza prolungata delle persone.

Per tali attività trovano applicazione:

- il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i. (regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo);
- la Regola Tecnica Verticale V.15 del D.M. 22 novembre 2022;
- il D.P.R. 151/2011 – Allegato I, attività n. 65 (locali con capienza > 100 persone o superficie > 200 m²);
- gli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. (agibilità di locali di pubblico spettacolo).

2. Musica dal vivo, karaoke e intrattenimento accessorio nei bar e ristoranti

Il D.M. 19 agosto 1996 esclude dal proprio campo di applicazione:

- i pubblici esercizi in cui si impiegano strumenti musicali in assenza di aspetto danzante e di spettacolo;
- i pubblici esercizi in cui è presente un apparecchio karaoke o simile, a condizione che:
 - non siano presenti sale appositamente allestite per esibizioni;
 - **la capienza della sala non superi le 100 persone.**

In tali casi, la musica (dal vivo o riprodotta) e il karaoke, se accessori e non prevalenti rispetto alla



COMUNE DI ALPIGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

somministrazione di alimenti e bevande, non modificano la qualificazione del locale, che resta bar o ristorante.

Diversamente, quando:

- l'intrattenimento diventa prevalente;
- oppure il locale viene trasformato nella funzione e negli allestimenti (palchi, impianti audio/luci, spazi per il ballo, modifica dei layout, gestione dell'affollamento, ecc.),

sarà necessario verificare se l'attività assuma le caratteristiche di locale di pubblico spettacolo, con conseguente obbligo di:

- titolo di agibilità ai sensi degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.;
- eventuale assoggettamento al D.P.R. 151/2011;
- applicazione delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo.

Si invitano pertanto i titolari a valutare con attenzione ogni modifica delle modalità di esercizio (eventi periodici, serate danzanti, concerti, DJ set, ecc.) e, in caso di dubbio, a rivolgersi preventivamente agli uffici comunali competenti e/o al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

3. Valutazione dei rischi per i lavoratori e gestione della sicurezza antincendio

Ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tutti i datori di lavoro sono tenuti a:

- redigere e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che riguarda la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- considerare, nella valutazione dei rischi per i lavoratori, anche gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza di clienti e avventori (picchi di affollamento, interferenze operative, layout degli ambienti, ecc.).

Parallelamente, la normativa specifica di prevenzione incendi (D.M. 2 settembre 2021 e D.M. 3 settembre 2021) richiede di considerare tutte le persone presenti nell'attività, non solo i lavoratori ma anche clienti, visitatori e utenti ("occupanti"), con particolare attenzione alle persone con esigenze speciali (disabilità, mobilità ridotta, ecc.).

In particolare, il D.M. 2 settembre 2021 prevede l'obbligo di predisporre un piano di emergenza e specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio quando:

- sono occupati almeno 10 lavoratori;
- **oppure il luogo di lavoro è aperto al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;**
- oppure l'attività rientra nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011 (attività soggette al controllo di Prevenzione Incendi)

Il piano di emergenza deve:

- essere basato sul numero complessivo degli occupanti;
- prevedere procedure specifiche per l'assistenza a persone con esigenze speciali;
- essere conosciuto dal personale e oggetto di adeguata formazione e informazione.

4. Addetti antincendio e comportamento del pubblico

Il datore di lavoro è tenuto a:

- designare un numero adeguato di addetti al servizio antincendio;
- assicurarne la formazione e l'aggiornamento, secondo i corsi previsti dalla normativa vigente;
- garantire la presenza effettiva degli addetti durante l'apertura al pubblico, in coerenza con il piano di



COMUNE DI ALPIGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

emergenza e con il livello di rischio dell'attività.

Gli addetti antincendio non hanno solo compiti operativi (uso estintori, gestione esodo, ecc.), ma anche un importante ruolo preventivo, fra cui:

- vigilare sul rispetto dei divieti di fumo e sull'assenza di fiamme libere non autorizzate;
- controllare che non vengano ostruite le vie di fuga e le uscite di emergenza;
- segnalare e, ove possibile, rimuovere situazioni di rischio generate dal comportamento degli avventori.

5. Controlli e collaborazione con le autorità

I documenti del Ministero dell'Interno e della Prefettura richiamano la necessità di:

- intensificare i controlli di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, soprattutto in occasione di eventi, feste, serate danzanti e momenti di particolare affluenza;
- assicurare una collaborazione costante tra gestori, Comune, Prefettura, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco, nell'ottica della massima tutela della pubblica incolumità e dei lavoratori.

Si ricorda che:

- il mancato rispetto delle norme di sicurezza può comportare sanzioni amministrative e penali, nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni;
- resta fermo l'obbligo per i titolari di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza dichiarate e di adeguare le misure alle eventuali modifiche dell'attività (ampliamenti, cambi di destinazione, nuove attrezzature, eventi speciali, ecc.).

6. Indicazioni finali e contatti

La presente circolare ha finalità di prevenzione e supporto e non sostituisce la lettura integrale delle norme richiamate.

Si invita pertanto ciascun titolare a:

- verificare la conformità del proprio esercizio rispetto ai profili sopra evidenziati;
- aggiornare, se necessario, DVR, valutazione del rischio incendio, piano di emergenza e formazione del personale;
- contattare gli uffici comunali competenti per eventuali chiarimenti, in particolare in caso di organizzazione di eventi con significativa affluenza o con caratteristiche di pubblico spettacolo.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a:

Ufficio Polizia Amministrativa – Tel. 011/9666657 – email: polizia.amministrativa@comune.alpignano.to.it

Confidando nella collaborazione di tutti per garantire la sicurezza dei lavoratori, degli avventori e della collettività, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Area Tecnica
Arch. Francesco Testù